

BANDO IGEA - ALLEGATO "C"

**APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA
BELLAVISTA IN LOCALITA' MONTEPONI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la **progettazione di tipo esecutivo**, sulla base di uno studio di fattibilità/progetto preliminare predisposto dall'IGEA, **degli interventi** per la "Messa in sicurezza della strada di accesso alla palazzina Bellavista in località Monteponi nel territorio del Comune di Iglesias (CI)", nonché la **realizzazione degli interventi** medesimi (prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali e loro messa in opera, eventuale assistenza alle ditte fornitrici e quant'altro) finalizzati al consolidamento della sede stradale.

Tutte le opere oggetto del presente appalto, come individuate nella Scheda offerta prezzi (ALL. E) dal n. 1 al n. 11, verranno **contabilizzate a misura**, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario; l'attività di cui al n. 12 della Scheda offerta prezzi (ripristino ringhiera, sostituzione canale portacavi e relativi cavi) verrà invece **computata a corpo**.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 275.000,00** di cui:

- A. importo dei lavori (soggetto a ribasso): **Euro 239.500,00**
- B. oneri per la progettazione (non soggetti a ribasso): **Euro 21.500,00**
- C. oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso): **Euro 14.000,00;**

L'importo a base d'asta risulta pertanto di **Euro 239.500,00** (importo dei lavori); sul suddetto importo deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. L'importo di cui alla lett. c), relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lg. 163/2006.

ART. 2 - CRITERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE

Gli elaborati progettuali devono essere redatti considerando anche il contesto nel quale l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché eventualmente dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti all'IGEA anche su supporto informatico.

ART. 3 - DOCUMENTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONERI CONNESSI

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dallo Studio di fattibilità (relazione tecnica, allegati e fotografie) che fa parte dei documenti di gara, e che l'aggiudicatario dovrà trasformare in un progetto esecutivo comprendente i seguenti documenti:

- Rilievo piano altimetrico;
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Relazione tecnica generale;
- Calcolo delle strutture in cemento armato;
- Relazione fotografica;
- Redazione della documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (relazione paesaggistica, analisi del vincolo, abaco dei materiali, inquadramento nel PPR, simulazione grafica tridimensionale);

- Computo metrico estimativo e quadro economico; elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;
- Quadro di incidenza della manodopera;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Elaborati grafici di progetto;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Cronoprogramma dei lavori.

Le relazioni devono essere prodotte in formato DOC e PDF modificabile;

Gli elaborati grafici devono essere consegnati sia in formato PDF che DWG modificabile;

I computi metrici e l'analisi dei prezzi devono essere prodotti in formato PRIMUS (Acca Software) e PDF.

Il progettista e quindi l'Impresa assumono l'obbligo di produrre a proprie spese non solo le copie dei documenti progettuali nel numero richiesto dagli Uffici preposti ma anche qualsiasi altro documento, ovvero integrazioni a quelli sopra elencati, eventualmente richiesti e finalizzati all'approvazione del progetto.

La procedura da seguire per l'inoltro del progetto agli Uffici competenti per le opportune autorizzazioni, da considerarsi come onere a carico dell'impresa, è la seguente:

- Compilazione della modulistica ed inoltro della pratica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Iglesias (il progettista avrà la procura per la firma digitale);
- Richiesta di convocazione delle Conferenza di servizi;
- Procura per la presentazione in Conferenza di servizi.

Sono compresi tra gli oneri di cui sopra anche i versamenti per diritti di segreteria, bolli, ecc.

ART. 4 – LAVORI DA REALIZZARE

Per quanto riguarda i lavori da realizzare, l'appalto comprende le seguenti tipologie che di seguito vengono riepilogate con una stima dei relativi importi:

1. Demolizioni e conferimenti in discarica	Euro 17.914
2. Scavi	Euro 2.420
3. Fondazioni e consolidamenti	Euro 195.697
4. Pavimentazioni	Euro 16.769
5. Lavori a corpo (ripristino ringhiera, sostituz.ne canala e cavi)	Euro 6.700
6. TOTALE	Euro 239.500

Di seguito vengono invece elencate le attività/voci del computo, con le relative quantità previste, costituenti peraltro il riferimento in dettaglio delle voci che nel Modello Offerta (ALLEGATO "E") sono invece riportate in maniera sintetica.

LAVORI A MISURA

- 1) DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata, compresa l'incidenza per la messa in sicurezza della muratura portante esistente a valle della sede stradale oggetto di demolizione, eseguita con puntellature e contrafforti lignei o metallici, secondo le indicazioni della D.L. (**mq 850**)
- 2) SCAVO A LARGA SEZIONE PER FONDAZIONI O OPERE D'ARTE, CANALI O SIMILI, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00

- dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compresa l'incidenza per la messa in sicurezza della muratura portante esistente a valle della sede stradale oggetto di demolizione, eseguita con puntellature e contrafforti lignei o metallici, secondo le indicazioni della D.L. (**mc 370**)
- 3) TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto (**mc 500**) di cui:
Scavo (**mc 370**)
Pavimentazione Stradale (**mc 130**)
 - 4) INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto (**mc 500**) di cui:
Scavo (**mc 370**)
Pavimentazione Stradale (**mc 130**)
 - 5) CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino a una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP (**mc 55**)
 - 6) CALCESTRUZZO A DURABILITÀ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE, avente Classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; Calcestruzzo di tipo C28/35 (Resistenza caratteristica Rck = 35 N/mm²) (**mc 275**) di cui:
Coronamento sui micropali (**mc 205**)
Cordolo (**mc 70**)
 - 7) PERFORAZIONE DI MICROPALO AD ANDAMENTO VERTICALE O INCLINATO fino a diam. 250 mm di lunghezza fino a 15 m, eseguita con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione a distruzione di nucleo in terreni naturali sciolti e di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al calcare terreno, sia asciutti che in presenza d'acqua; compresi: l'onere per l'impianto di cantiere, i trasporti e le installazioni, l'impiego del tuboforma o del rivestimento provvisorio; valutati per la lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tuboforma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 210 a 220. (**m 1.920**)
Micropali: diametro 250 mm; H. 8 m
 - 8) FORMAZIONE DI MICROPALO CON MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata, compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte, valutata a metro cubo per l'effettiva quantità posta in opera; Calcestruzzo di tipo C28/35 (Resistenza caratteristica Rck = 35 N/mm²) (**mc 100**)
 - 9) ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, IN BARRE TONDE, lisce o ad aderenza migliorata di tipo B450C (Resistenza caratteristica Fyk = 450 N/mm²), controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili e industriali, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre oltre a d=16mm (**Kg 28.400**) di cui:
Armatura per Micropali diam. 12 (**Kg 10.300**)
Armatura per Micropali diam. 8 (**Kg 2.500**)
Armatura per Cordolo diam. 12 (**Kg 3.500**)

Armatura per Cordolo diam. 22 (**Kg 12.100**)

- 10) CASSEFORME IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CALCESTRUZZO ARMATO per pilastri, travi, cordoli, muri retti, etc. fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto (**mq 510**)
- 11) CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4,5 – 5,0 % in peso; steso in opera con vibro finitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compreso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane (**mc 130**)

LAVORI A CORPO

- 12) Ripristino ringhiera, sostituzione canale portacavi e relativi cavi

Le indicazioni di cui sopra, nonché i documenti (relazione tecnica, schemi grafici, documentazione fotografica) debbono ritenersi, come detto sopra, atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il Committente, comunque, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

SOLUZIONI ALTERNATIVE

L'aggiudicatario potrà anche proporre, ai fini del Messa in sicurezza della strada, soluzioni alternative rispetto a quelle indicate nello studio di fattibilità/progetto preliminare. Tali soluzioni dovranno essere caratterizzate da un importo non superiore a quello dell'offerta presentata e dovranno comunque essere approvate dall'IGEA.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO - DOCUMENTAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, l'impresa prima classificata nella graduatoria provvisoria, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, i seguenti certificati in originale e in corso di validità:

- Certificato generale del Casellario Giudiziale del rappresentante legale della Società o del soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara (se differente dal precedente);
- Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale di competenza;
- Certificato di ottemperanza, o dichiarazione, ex art. 17 Legge 68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Ed inoltre, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato ed integrato con il D.Lgs. n. 106/2009, l'IGEA acquisisce la documentazione di cui all'art. 90, comma 9 e all'Allegato XVII del medesimo Decreto, vale a dire:

- il Certificato di iscrizione alla CCIAA recante la dicitura antimafia, di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 252/98, emesso in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara (in originale);
- il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- il Documento di Valutazione Rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 o l'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del medesimo Decreto.

Per la stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria definitiva dovrà produrre la cauzione definitiva, le polizze assicurative di cui all'ART. 23 del presente Capitolato e comunicare gli estremi del Conto Corrente

sul quale verranno canalizzati i pagamenti da parte dell'IGEA, nonché i soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto.

Dopo la stipula del contratto, ma prima della consegna dei lavori, l'IGEA si riserva di chiedere la seguente documentazione (a meno che la stessa non sia presente, tutta o in parte, nel Documento di Valutazione Rischi):

- l'attestazione della conformità di macchine attrezzature e opere provvisorie alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente, quando necessario;
- il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08;
- l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.

Prima della consegna dei lavori, l'impresa è comunque obbligata a comunicare all'IGEA l'elenco di tutti i lavoratori che saranno impegnati in cantiere e gli estremi delle denunce degli stessi effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili; ai medesimi lavoratori è fatto obbligo, in fase operativa, di avere con se apposito cartellino di riconoscimento.

Per la stipula del contratto, l'impresa sarà convocata presso la sede dell'IGEA sita in località Campo Pisano (Iglesias)

ART. 6 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITA' PREZZI - NUOVI PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende:

- la progettazione esecutiva dell'opera, nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, compresa l'assunzione di ogni onere inerente e connesso per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento dei relativi nulla osta (produzione di elaborati, trasmissione su supporto cartaceo od on-line di documenti agli Enti competenti, ecc. per l'espletamento delle pratiche autorizzative);
- tutte le attività, i lavori ed ogni altro onere, anche se non indicati nel presente Capitolato o nel contratto, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, risultano dai prezzi offerti in sede di gara, allegati al contratto, e comprendono:

- materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi, mezzi e macchinari, impianti, ecc. idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi relativi ad eventuali attività non previste saranno determinati dalla Direzione Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dalla Direzione Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta, come indicato all'art. 163 del DPR n. 207/2010.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

ART. 7 - DIREZIONE LAVORI

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

ART. 8 - NOTIFICHE ALL'IMPRESA

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'IGEA, ciascuno relativamente per gli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure possono essere effettuate a mezzo fax, ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata al domicilio eletto dell'Appaltatore.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

ART. 9 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle attività di progettazione e di esecuzione lavori, di aver visitato li luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché l'eventuale presenza di elementi che possono influire sull'offerta;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

ART. 10 - OBBLIGHI E ONERI DELL'IMPRESA

L'Impresa assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spesa:

- a. alla progettazione esecutiva dell'Opera nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, nonché all'assunzione di ogni altro onere inerente e connesso all'ottenimento delle suddette autorizzazioni e nulla osta;
- b. alla realizzazione dell'Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera stessa;
- c. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai documenti contrattuali e, comunque, dagli articoli 113 e 129 del Codice, con le modalità ivi previste;
- d. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- e. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'Opera;
- f. ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- g. ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- h. ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei Lavori;

L'Impresa si obbliga a richiedere a tutte le persone operanti in cantiere nonché a tutti i fornitori, l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di cartelli con la indicazione di tutti i dati inerenti l'appalto (Stazione Appaltante, Impresa esecutrice, importo dell'appalto, tempi di esecuzione, Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Direttore del cantiere, ecc.)
- tutti gli adempimenti nei confronti di Autorità, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, TELECOM, Comune, Provincia, Regione, etc., compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti soggetti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

ART. 11 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

Per tutta la durata dei lavori l'Impresa curerà la direzione del cantiere a mezzo di un tecnico, con competenza professionale estesa alle attività da eseguire, al quale competerà ogni responsabilità in ordine all'andamento del cantiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori per assicurarne l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso dei lavori, con particolare riguardo a quelle infortunistiche e alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e coordinamento. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiederne in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

ART. 12 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle dimensioni dei lavori da eseguire e ai termini del programma e della consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. L'Impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Impresa devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Impresa medesima.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'impresa responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed alle opere.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto e' disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna pertanto all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni suddette, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si impegna a consegnare i lavori **entro 20 (venti) giorni** dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni agli elaborati progettuali.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'Appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso l'Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro, se sostenute.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART. 15 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere **entro 7 (sette) giorni** dalla data di consegna all'allestimento del cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi al programma di sviluppo esecutivo dei lavori presentato nell'ambito degli elaborati del progetto esecutivo.

In presenza di particolari esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora le modifiche così disposte comportino un maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso.

ART. 16 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati all'IGEA, per la relativa approvazione, **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovranno essere compiuti improrogabilmente **entro 180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna Lavori.

L'Impresa assume l'impegno di eseguire l'incarico entro i termini fissati, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute, in via indicativa ma non esaustiva, ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, ecc..

L'Impresa non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si trasferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, determinerà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 17 del presente capitolato.

ART. 17 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la predisposizione e consegna degli elaborati progettuali all'IGEA, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopercento)** dell'importo contrattuale relativo alle spese di progettazione di cui al precedente ART. 1, lett. B), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 145 del D.P.R. 20/72010.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'Opera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori sarà applicata una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopercento)** dell'importo contrattuale relativo ai lavori e agli oneri della sicurezza di cui al precedente ART. 1, lett. A) e C), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al R.U.P in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al **10% dell'importo contrattuale**, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Impresa, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'IGEA su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 18 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore, condizioni climatiche, perizie di variante, o altro) impediscano in via temporanea che i lavori procedano secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

L'Impresa è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Impresa (la quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dall'IGEA, l'Impresa, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, **dopo 90 (novanta) giorni** consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte dell'IGEA della definitiva sospensione dei lavori:

- a) al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- b) al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Fuori dei casi previsti sopra, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o particolari necessità, potrà ordinare la sospensione per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, cioè **45 (quarantacinque) giorni**.

Nel caso che la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori. Ove comunque possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la richiesta medesima deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire valutato alla data della domanda.

ART. 19 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal presente capitolato.

Art. 20 - NORME E ONERI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e imprevedibili, il Committente ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nel precedente ART. 6.

L'importo previsto per gli oneri di sicurezza, pari complessivamente ad **Euro 14.000,00**, è inserito tra i costi delle opere e non è soggetto a ribasso d'asta.

ART. 21 - VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

ART. 22 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE O PER COLPA O NEGLIGENZA DELL'APPALTATORE

Saranno considerati danni per cause di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

In questo caso l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Nessun compenso sarà invece dovuto quando a determinare il danno abbiano concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Art. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committen-

te ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Oltre alla cauzione definitiva di cui sopra, l'aggiudicatario deve costituire la polizza assicurativa di cui all'art. 129 del medesimo D.Lgs 163/06 e all'art. 125 del DPR n. 207/2010 per una somma assicurata pari a:

- Partita 1- Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): **importo del contratto al lordo dell'IVA;**
- Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: **Euro 1.000.000,00;**
- Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: **Euro 100.000,00.**

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso della esecuzione dei lavori per un massimale di **Euro 500.000,00**. In detta polizza nelle definizioni di Terzi andrà compresa la Stazione Appaltante; inoltre, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi possono essere apposti esclusivamente al contraente e non saranno accettate forme di riduzione della liquidazione per i diversi rischi.

Detta polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123 e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata. La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata alla Società assicuratrice a cura dell'appaltatore contraente, e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Impresa si impegna infine a presentare, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'IGEA, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 269 del DPR 207/2010, **polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse ("polizza del progettista")**. Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111 del Codice degli Appalti, i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'IGEA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore ad **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

ART. 24 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali e a quanto indicato nel Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di manufatti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso più

generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione dell'Appaltante.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture e i materiali sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 25 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applica integralmente l'art.118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

In particolare, qualora si dovesse ricorrere al sub-appalto, è necessario che:

- i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affidare in cottimo;
- l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni;
- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto di cui all'art. 18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltati.

Nel caso di sub-appalto, l'impresa aggiudicataria resterà comunque la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti della Stazione Appaltante.

Durante l'esecuzione dei lavori, qualora il Committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione degli stessi, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

L'impresa che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante l'istanza corredata della documentazione prescritta.

L'affidamento in sub-appalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare la risoluzione del contratto.

ART. 26 - CONTABILITA' DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 27 - MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ART. 28 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal **07.09.2010**, l'entrata in vigore delle **nuove disposizioni**, al fine di garantire la **tracciabilità dei flussi finanziari**, è necessario che l'appaltatore utilizzi **conti correnti dedicati, "anche in via non esclusiva"**, ovvero conti correnti per l'esecuzione di movimentazione finanziaria tracciabile al fine di pagamenti inerenti l'attività connessa all'appalto.

Pertanto al fine di poter effettuare i pagamenti inerenti le spese relative al contratto di appalto, dovranno essere **comunicati alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto**:

- **gli estremi identificativi** del conto corrente dedicato su cui l'IGEA SpA dovrà canalizzare i pagamenti;
- le **generalità ed il C.F.** delle **persone delegate ad operare** sul conto corrente dedicato; gli stessi soggetti sono obbligati, altresì, a comunicare ogni eventuale futura modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 29 - SAL - CONDIZIONI - TERMINI DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE

Il corrispettivo per la **redazione degli elaborati progettuali**, di cui al precedente art. 1, lettera B), comprensivo di ogni onere di legge, oltre l'IVA, maturerà nella misura **del 90% (novantapercento)** a favore dell'Impresa a seguito dell'approvazione da parte dell'IGEA dei suddetti documenti. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di approvazione del Progetto. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'Impresa.

Il pagamento del corrispettivo per la redazione del Progetto è subordinato alla presentazione della polizza di responsabilità civile (polizza del progettista) ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 269 del DPR 207/2010 per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il pagamento per la redazione degli elaborati Progettuali sarà effettuato dall'IGEA **entro 30 (trenta) giorni** fine mese dalla data di presentazione della fattura.

Il corrispettivo nella **misura restante 10% (dieci per cento)**, relativo alla predisposizione degli elaborati progettuali, maturerà a favore dell'Impresa a seguito del rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti ed avverrà con le stesse modalità di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, all'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione relativa all'importo netto contrattuale, di cui all'art. 1 lett. A). Il pagamento del suddetto importo avverrà con rate in acconto in corso d'opera, a seguito di emissione di Stati di Avanzamento Lavori, e una rata a saldo che sarà disposta dopo il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Direzione Lavori.

Quando l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo minimo di **Euro 60.000,00 (sessantamila/00)** al netto delle trattenute, compresa la quota relativa agli oneri di sicurezza, da corrispondere per questi ultimi in proporzione ai lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redigerà il S.A.L. e lo trasmetterà al R.U.P., il quale - ove nulla osti - provvederà alla relativa approvazione.

Come previsto dall'art. 143 del Regolamento, il R.U.P. emetterà, **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla maturazione del S.A.L., il relativo certificato di pagamento della rata in acconto, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'Impresa.

Nel certificato di pagamento dei Lavori verrà operata una **ritenuta dello 0,50% (zerocinquantesimo)**, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

I pagamenti dei S.A.L. in acconto saranno effettuati entro **30 (trenta) giorni fine mese** dalla data di presentazione delle singole fatture, comprensive di IVA. L'ammontare di ciascuna fattura dovrà riportare il 100% dell'avanzamento dei Lavori riferito al periodo intercorso dall'ultimo pagamento (SAL corrente).

Il conto finale dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori **entro 20 (venti) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP. Questi rilascerà il Certificato di pagamento solo dopo l'avvenuto collaudo ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, **entro 10 (dieci) giorni** dallo stesso. La rata di saldo, in assenza di contestazioni relativamente all'esecuzione dei Lavori, è pagata **entro 90 (novanta) giorni** dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e della relativa fattura.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile.

Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso in cui l'IGEA tema la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall'Impresa o da suoi incaricati, l'Impresa dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per l'importo dei danni lamentati.

Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa saranno subordinati alla presentazione, da parte dell'Impresa medesima, della documentazione di cui all'articolo 118 del Codice attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I corrispettivi dell'appalto saranno erogati dall'IGEA e saranno accreditati sul conto corrente dedicato che l'Impresa ha comunicato alla Stazione Appaltante.

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che l'IGEA non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decedute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nel caso in cui l'Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'IGEA, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con subcontraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo competente.

ART. 30 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto il Certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 199 del Regolamento. **Entro 10 (dieci) giorni** dalla suddetta richiesta, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, delle opere compiute e all'emissione del **Certificato di ultimazione lavori**.

Entro i successivi **20 (venti) giorni** dall'emissione del Certificato di ultimazione lavori, verrà effettuato il collaudo delle opere realizzate. A compimento delle operazioni di collaudo, il Direttore dei Lavori emetterà il **Certificato di regolare esecuzione** contenente gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del Regolamento.

ART. 31 - GARANZIE

L'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del Certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Art. 32 - RINVIO RICETTIZIO

Per le parti non richiamate espressamente nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti di lavori ed in particolare al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, alla Legge Regionale n. 05 del 07.08.2007 in quanto compatibile per le disposizioni non abro-

gate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 2008 o da successive disposizioni legislative e alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.